

Circolare del 12 luglio 2016

Oggetto: **Legge 7 luglio 2016, n. 122: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016"**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016 è stata pubblicata la legge in oggetto, di cui si riporta una sintesi delle principali disposizioni di interesse per il settore. La legge entrerà in vigore il prossimo 23 luglio.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI (Art. 1)

L'articolo modifica la legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".

Sostituisce il comma 4 dell'art. 1, stabilendo che l'indicazione di origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell'Unione o di un Paese terzo, oltre a essere stampata ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo, deve essere stampata in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile, senza essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Rispetto alla precedente formulazione, viene così soppresso l'obbligo di riportare la dicitura "con diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni e alla denominazione di vendita".

Viene, inoltre, sostituito il comma 1 dell'art. 7, che stabiliva che il termine minimo di conservazione per gli oli di oliva vergini non potesse essere superiore a diciotto mesi dalla data di imbottigliamento. Si stabilisce adesso che il termine minimo di conservazione debba essere indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro il" quando la data comprende l'indicazione del giorno, oppure "da consumarsi preferibilmente entro fine" negli altri casi.

Infine, viene modificato l'art. 7, comma 3, che prevedeva che la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comportasse l'applicazione al titolare del pubblico esercizio di una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 e la confisca del prodotto. Nella nuova formulazione è previsto, innanzitutto, che il termine minimo di conservazione sia indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità, e che sia preceduto dall'indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta. La disposizione specifica che tale obbligo non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Riguardo al regime sanzionatorio, la nuova disposizione prevede che la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, riguardanti l'indicazione del termine minimo di conservazione, sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto; la violazione del divieto di cui al comma 2, invece, relativo agli oli di

oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, rimane punita con la sanzione da euro 1.000 a euro 8.000 euro.